



Polizza Incendio a Capitale Decrescente a Garanzia del Mutuo a Privati

Copertura Assicurativa Collettiva Ad Adesione
Facoltativa Abbinata Ai Mutui

Polizza collettiva – convenzione – n. 60861641 di Aviva Italia S.p.A.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTIENE:

- Il Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni);
- il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni);
- le Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario;
- le Informazioni sul trattamento dei Dati Personali;
- il Modulo di Adesione in fac-simile.

Aviva Italia S.p.A.

Gruppo Aviva



Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. Prodotto: "Polizza Incendio a Capitale Decrescente a Garanzia del Mutuo a Privati"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza collettiva ad adesione facoltativa, che copre il rischio di Incendio di Fabbricati civili.



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da:

- ✓ Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di corpi volanti;
- ✓ Fuoriuscita di fumo da fonti di calore;
- ✓ Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio;
- ✓ Atti vandalici o dolosi – eventi socio-politici;
- ✓ Eventi atmosferici;
- ✓ Urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà o in uso all'Assicurato.

La somma assicurata deve corrispondere, alla data di sottoscrizione:

- a) all'importo totale erogato per Mutuo di nuova erogazione;
- oppure
- b) all'importo del debito residuo del Mutuo già erogato.

Successivamente, la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Debito residuo del Mutuo.

La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 (un milione/00) e in nessun caso l'Impresa di Assicurazione sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.

- ✗ non siano costruiti in materiale incombustibile (sono tollerati in materiale combustibile: solai e strutture portanti del tetto; pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle singole superfici; manto di copertura del tetto se in tegole bituminose; soppalchi; materiali per impermeabilizzazioni o rivestimenti.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'Assicurazione principalmente i danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- ! determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
- ! determinati con dolo dell'Assicurato;
- ! causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
- ! di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo.



Che cosa non è assicurato?

I Fabbricati che:

- ✗ non costituiscano garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati da UniCredit S.p.A. e sottoscritti da suoi clienti;
- ✗ non siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ non siano adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali;



Dove vale la copertura?

- ✓ Nel territorio della Repubblica Italiana..



Che obblighi ho?

All'inizio del contratto:

L'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. All'atto dell'adesione alla polizza, l'Assicurato dovrà sottoscrivere il Modulo di Adesione e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative e dell'adeguatezza.

Nel corso della durata del contratto:

L'Assicurato ha l'obbligo di dichiarare all'Impresa di Assicurazione eventuali modifiche al rischio assicurato, cambiamenti che comportino un aggravamento dello stesso.

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne avviso a UniCredit S.p.a. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- in caso di sinistri da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi, fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno; deve inoltre trasmettere tale documentazione al UniCredit S.p.A.;
- conservare, fino all'avvenuto accertamento del danno da parte dell'Impresa di Assicurazione, le tracce ed i residui del sinistro;
- comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio finito, comprese imposte, deve essere corrisposto in via anticipata per tutta la durata del Mutuo, al momento dell'emissione della polizza.

Il pagamento del Premio all'Impresa di Assicurazione avviene per il tramite di UniCredit S.p.A., mediante addebito sul conto corrente dell'Assicurato intrattenuto presso la stessa UniCredit S.p.A..



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, del giorno di sottoscrizione della Richiesta di Adesione, a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo premio.

La garanzia rimarrà operativa fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso.

In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Finanziamento (qualora l'Assicurato non faccia richiesta, al momento dell'anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Mutuo di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può:

- recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza;
- recedere a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso;

Per recedere l'Assicurato può scegliere se utilizzare il modulo di recesso disponibile presso la filiale UniCredit S.p.A. ove è stato acceso il Finanziamento, oppure inviare apposita comunicazione sempre alla filiale medesima a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel solo caso a) l'Assicurato può inviare una pec all'indirizzo polizzeassicurative@pec.unicredit.eu

Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazioni: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto: Polizza Incendio a Capitale Decrescente a Garanzia del Mutuo a Privati

Data di realizzazione 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente/l'Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'aderente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini, n. civico 14; CAP 20161; città Milano; tel. +39 02 2775.1; sito internet: www.aviva.it; pec: aviva_italia_spa@legalmail.it. – Numero Verde 800.11.44.33

Aviva Italia S.p.A., Impresa di Assicurazione del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 800.11.44.33 - sito internet: www.aviva.it.

Indirizzi di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: aviva_italia_spa@legalmail.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: sinistri_bancassurance@aviva.com
- pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 2282 del 25/5/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3/6/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 162.118.707€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 104.410.151€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa stessa è pari al 148%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni si precisa che:

- ✓ per **eventi atmosferici** si intende: uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
- ✓ per **atti vandalici o dolosi – eventi socio-politici** si intende: atti vandalici o dolosi in genere nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.
- ✓ **urto di veicolo stradali o di natanti**: sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi", che quelli definiti come "radioattivi", nel limite del 10% dell'indennizzo liquidabile.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! relativamente alla garanzia “**Eventi Atmosferici**”: sono esclusi dall'Assicurazione i danni provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno. Sono inoltre esclusi i danni causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi simili non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati. Sono infine esclusi i danni causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
- ! Relativamente alla garanzia “**Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici**”: sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio e da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

Le garanzie Eventi Atmosferici e Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici prevedono una **Franchigia** pari a € 1.000,00 per singolo sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato alla Filiale UniCredit S.p.A. presso la quale è stato stipulato il mutuo e sottoscritta la Richiesta di adesione.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa di Assicurazione.
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto.
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, l'Impresa di Assicurazione provvede al pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.





Quando e come devo pagare?


Premio	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<p>In caso di <u>anticipata estinzione totale</u> del Mutuo, ovvero nei casi di surroga o di accollo dello stesso, le Coperture Assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Mutuo. L'Impresa di Assicurazione restituirà all'Assicurato, entro 30 giorni e per il tramite di Unicredit S.p.A., la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto rispetto alla data di scadenza originaria.</p> <p>In caso di <u>anticipata estinzione parziale</u>, l'Impresa di Assicurazione restituirà all'Assicurato, entro 30 giorni, per il tramite di Unicredit S.p.A., la parte di Premio relativa all'importo del finanziamento rimborsato ed al periodo di assicurazione non goduto.</p> <p>Esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione totale/parziale, della surroga o dell'accollo del Mutuo, in alternativa al rimborso del premio l'Assicurato può richiedere per iscritto all'Impresa di Assicurazione, per il tramite di Unicredit S.p.A. ed utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria che, resteranno commisurate all'originario piano di ammortamento del Mutuo al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto invece il rimborso del premio.</p>

	E' altresì previsto un rimborso di premio qualora l'Assicurato usufruisca del <u>diritto di recesso entro 60gg</u> dalla decorrenza del contratto oppure del <u>diritto di recesso a partire dalla quarta ricorrenza annua</u> , come meglio descritto alla rubrica "Come posso disdire la polizza ?" di cui al presente documento.
--	---

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non previsto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ENTRO 60GG DALLA DATA DI DECORRENZA Qualora l'Assicurato eserciti il diritto di recesso secondo le modalità previste, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa l'Impresa di Assicurazione rimborserà all'Assicurato il premio corrisposto. Tale premio sarà rimborsato al lordo delle imposte, qualora la comunicazione attestante la volontà di recesso sia inviata dall'Assicurato entro il mese solare della decorrenza della Copertura Assicurativa; altrimenti il premio sarà rimborsato al netto delle imposte già versate. Essendo la polizza obbligatoria per ottenere il mutuo, in caso di esercizio del diritto di recesso, l'Assicurato dovrà presentare, contestualmente alla richiesta stessa, una nuova polizza stipulata - anche autonomamente - avente i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti da Unicredit S.p.A.</p> <p>RECESSO DALLE COPERTURE DANNI (A PARTIRE DALLA QUARTA RICORRENZA ANNUA) Qualora l'Impresa eserciti il diritto di recesso secondo le modalità previste, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa, l'Impresa di Assicurazione rimborserà all'Assicurato la parte di premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto.</p> <p>Qualora il premio fosse finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell'Impresa.</p>
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è destinato a persone fisiche che sottoscrivono con Unicredit S.p.A. un contratto di Mutuo a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili e che abbiano l'esigenza di tutelare tale immobile da danni materiali e diretti da Incendio, eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi – eventi socio-politici.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione - già incluso nel tasso di premio di polizza è pari al 49,37% del premio Imponibile (premio unico versato al netto delle imposte del 22,25%); le provvigioni percepite dall'Intermediario corrispondono ad una quota parte del costo complessivo sopra riportato pari al 81,02%.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:</p> <p>Aviva Italia S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano fax 02 2775.245 indirizzo e-mail: cureclami@aviva.com</p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>

	I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati all'Impresa di Assicurazione, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<u>Arbitrato</u> In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**POLIZZA INCENDIO A CAPITALE DECRESCENTE
A GARANZIA DEL MUTUO A PRIVATI**

**POLIZZA COLLETTIVA - CONVENZIONE
N° 60861641 DI AVIVA ITALIA S.P.A.**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA CONVENZIONE INCENDIO N. 60861641 A CAPITALE DECRESCENTE
A GARANZIA DEL MUTUO A PRIVATI
AD ADESIONE FACOLTATIVA**

Data ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2019

I testi originali delle Condizioni di Assicurazione della polizza convenzione n. 60861641, stipulata tra UniCredit S.p.A. e Aviva Italia S.p.A. sono depositati presso la sede di UniCredit S.p.A. - Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A - 20154 Milano) e di Aviva Italia S.p.A. – Via A. Scarsellini 14 - 20161 - MILANO (MI)

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società di Assicurazione l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio. **L'esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.**

Art. 3 - ERRORI SVISTE E DIMENTICANZE

La mancata comunicazione di circostanze aggravanti il Rischio; le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza; le omissioni, le sviste, le dimenticanze e gli errori relativi all'invio delle comunicazioni alla Società di Assicurazione; non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, **se commessi in buona fede dal Contraente o dall'Assicurato. Il Contraente terrà la Società di Assicurazione manlevata e indenne da ogni pretesa dell'Assicurato o di Terzi qualora vengano emesse per errore dal Contraente Richieste di adesione relative a Fabbricati non assicurabili ai sensi di quanto previsto dall'art.11 - "Tipologie di Fabbricati assicurabili" delle Condizioni Generali di Assicurazione.** In tal caso la Società di Assicurazione si impegna alla restituzione del relativo Premio pagato.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - MODALITÀ DI RECESSO

Art. 5.1 – DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurato può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di decorrenza della stessa recandosi presso la filiale della Contraente ove è stata accesa la Copertura e compilando l'apposito modulo.

In alternativa al modulo, l'Assicurato potrà inviare apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre alla filiale della Contraente o a mezzo pec all'indirizzo polizzeassicurative@pec.unicredit.eu

L'eventuale premio pagato, corrispondente al periodo di Assicurazione non goduto, verrà rimborsato all'Assicurato, per il tramite della Contraente, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Tale premio sarà rimborsato al lordo delle imposte, qualora la comunicazione attestante la volontà di recesso sia inviata dall'Assicurato entro il mese solare della decorrenza della Copertura Assicurativa; altrimenti il premio sarà rimborsato al netto delle imposte già versate.

Qualora il premio fosse finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell'Assicurato.

Art. 5.2 - DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

A partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di decorrenza, l'Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.

L'Assicurato potrà esercitare tale facoltà con una delle seguenti modalità:

- recandosi presso la filiale della Contraente ove è stata accesa la Copertura Assicurativa e compilando l'apposito modulo;

oppure

- inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno sempre alla filiale della Contraente;
- o in alternativa,
- inviando la richiesta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Aviva Italia S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano.

Qualora il premio fosse finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell'Assicurato.

Art. 5.3 – DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società di Assicurazione può recedere dalla convenzione, o dalla garanzia relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo conseguenti all'avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso dalla garanzia relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, che può essere esercitato anche dall'Assicurato, la Società di Assicurazione restituirà all'Assicurato la parte di Premio imponibile relativa al Fabbricato medesimo corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In caso di recesso dal contratto dalla convenzione, l'efficacia della garanzia nei confronti di ogni singolo Fabbricato Assicurato permarrà comunque fino alla data di scadenza originaria del relativo Mutuo.

In riferimento agli **Artt. 5.2 e 5.3**, la Società di Assicurazione restituirà all'Assicurato, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di Assicurazione pagato e non goduto calcolata secondo la formula di cui all'Art. 14 - DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA PER SINGOLO FABBRICATO, dove:

- K = mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data di effetto del recesso;
- DR = debito residuo (s'intende sempre e solo il debito residuo del mutuo) in linea capitale al momento del recesso.

Art. 6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 9 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società di Assicurazione indennizza l'Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- **Incendio**
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Fulmine**
- **Esplosione**
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
- **Scoppio**
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. **Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio.**
- **Implosione**
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
- **Caduta di corpi volanti**
Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti.
- **Fuoriuscita di fumo da fonti di calore**
Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**
- **Guasti**
Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l'Incendio od altro evento assicurato.
- **Eventi atmosferici**
Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, **purché avvenuti a seguito di roture,**

brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno. Sono inoltre esclusi i danni causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati. Sono infine esclusi i danni causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; la presente garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 1.000,00 (mille/00).

– **Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici**

Atti vandalici o dolosi in genere nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi. **Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio e da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.** La Società di Assicurazione ed il Contraente possono, in qualsiasi momento, recedere dalla presente condizione con preavviso di trenta giorni. In tal caso la Società di Assicurazione, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa - **al netto delle imposte** - la parte di Premio relativa al periodo di Assicurazione non trascorso; **la presente garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 1.000,00 (mille/00).**

– **Urto di veicoli stradali o di natanti**

Urto di veicoli e natanti **non di proprietà o in uso all'Assicurato.**

La Società di Assicurazione indennizza altresì le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, **entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.**

Art. 10 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
2. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
3. determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
4. determinati con dolo dell'Assicurato;
5. causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
6. di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo.

Art. 11 - TIPOLOGIE DI FABBRICATI ASSICURABILI

I Fabbricati devono costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da Clienti del Contraente medesimo e devono essere adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali; nel caso di garanzia costituita da porzioni di Fabbricato, l'intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso.

I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

I Fabbricati devono essere costruiti in materiale incombustibile.

Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile:

- solai e strutture portanti del tetto;
- pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
- manto di copertura del tetto se in tegole bituminose; soppalchi; materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.

Sono comunque esclusi dalla presente Polizza i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti.

Art. 12 - MODALITÀ DI ASSICURAZIONE DEI FABBRICATI

L'Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di una Richiesta di adesione redatta in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente).

Ogni Richiesta di adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- numero del Mutuo;
- dati anagrafici dell'Assicurato;
- somma assicurata, che deve corrispondere:

- a) all'importo totale erogato per Mutuo di nuova erogazione;
 - b) all'importo del debito residuo del Mutuo già erogato;
- durata periodo di rimborso in mesi;
 - premio anticipato finito, comprensivo di imposte;
 - costi per spese di acquisizione e gestione;
 - provvigioni percepite dall'intermediario espresse sia in valore assoluto che in percentuale sull'ammontare totale del premio pagato.

All'Assicurato dovrà essere consegnato il Set Informativo contenente: il Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), le Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario, il Fac-Simile della Richiesta di adesione, l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali.

Una copia della Richiesta di adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società di Assicurazione qualora ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo della Richiesta di adesione, dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, delle Condizioni di Assicurazione, del Glossario, del DIP Danni o del DIP aggiuntivo Danni renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Richiesta di adesione medesima.

Art. 13 - LIMITI DI ASSICURABILITÀ

La somma assicurata per ciascun Fabbricato è variabile nel tempo e **deve corrispondere inizialmente all'importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria**; oppure nel caso di Mutuo già erogato, al debito residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione; successivamente la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Debito residuo del Mutuo. **La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 (un milione/00) e in nessun caso la Società di Assicurazione sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.** Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso della Società di Assicurazione, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con somma assicurata superiore a € 1.000.000,00, (un milione/00) le cui Condizioni di Assicurazione verranno stabilite di volta in volta.

Art. 14 - DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA PER SINGOLO FABBRICATO

Per ciascun Fabbricato la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, del giorno di sottoscrizione della Richiesta di adesione, **a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto la Richiesta di adesione ed abbia pagato il relativo premio**; la garanzia, **fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 5 – "MODALITÀ DI RECESSO"**, rimarrà operativa fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso.

La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Mutuo sono comunicate alla Società di Assicurazione dalla Contraente.

La Contraente provvede ad inviare all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative, una **Lettera di Benvenuto** nella quale vengono riportati:

- la data di decorrenza;
- il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte;
- **i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso con l'indicazione, nel caso in cui il premio fosse stato finanziato, di come si ridurrebbe l'importo del finanziamento;**
- l'importo del premio versato.

ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE, ACCOLLO O SURROGA DEL MUTUO

In caso di **anticipata estinzione totale, di acollo o di surroga del Mutuo**, avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti, la Società di Assicurazione restituirà all'Assicurato, entro 30 giorni e per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto calcolata secondo la seguente formula:

$$R = [Ppu * (N - K) / N * DR / CE + H * (N - K) / N] * Cap_estinto / DR$$

Dove

R = importo da rimborsare;

Ppu = premio versato al netto delle tasse e dei costi (Premio Puro) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di premio, già effettuate;

H = costi complessivi in valore assoluto (spese di acquisizione e gestione) sul premio riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi, già effettuate;

N = durata originaria del mutuo di nuova erogazione o durata residua del mutuo già erogato, espressa in mesi interi;

K = mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data di estinzione anticipata. Per la determinazione di K si considereranno le seguenti variabili: il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero (1) indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato (0) indipendentemente dal giorno in cui avviene l'estinzione anticipata;

Cap_estinto = importo dell'estinzione anticipata parziale/totale versata dall'Assicurato;

DR = debito residuo (s'intende sempre e solo il debito residuo del finanziamento) in linea capitale al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento;

CE = Capitale Erogato, eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali, con rimborso della quota di premio, già effettuate.

In particolare Ppu, CE e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale, con rimborso della quota di premio, già effettuata come segue:

$$Ppu = Ppu * (1 - Cap_estinto / DR)$$

$$H = H * (1 - Cap_estinto / DR)$$

$$CE = CE * (1 - Cap_estinto / DR)$$

Nell'Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione è riportato un esempio di calcolo del rateo di premio che sarà rimborsato all'Assicurato in caso di estinzione parziale o totale della Copertura.

Tale importo verrà corrisposto dalla Società di Assicurazione all'Assicurato per tramite del Contraente.

L'Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente alla Società di Assicurazione di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza originaria del Mutuo; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società di Assicurazione tramite il Contraente contestualmente all'operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Mutuo.

ANTICIPATA ESTINZIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO

In caso di anticipata estinzione parziale del Mutuo, le Coperture Assicurative vengono commisurate al nuovo importo del Mutuo, calcolato diminuendo il debito residuo alla data dell'anticipata estinzione parziale dell'importo del Mutuo rimborsato dall'Assicurato.

La Contraente dovrà inviare alla Società di Assicurazione comunicazione dell'anticipata estinzione parziale del Mutuo.

La Società di Assicurazione restituirà all'Assicurato, entro 30 giorni, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa all'importo del finanziamento rimborsato ed al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula riportata nel paragrafo precedente.

In alternativa al rimborso parziale del premio, esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione parziale del Mutuo, l'Assicurato può richiedere per iscritto alla Società di Assicurazione, per il tramite della Contraente ed utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore le Coperture Assicurative commisurate all'importo dell'originario piano di ammortamento del Mutuo, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, fino alla scadenza contrattuale originaria.

In caso di anticipata estinzione parziale che avvenisse nei primi 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, l'eventuale rimborso del premio avverrà entro i 30 giorni successivi alla scadenza di tale periodo, qualora l'Assicurato non abbia nel frattempo esercitato il diritto di recesso.

Art. 15 - COLPA GRAVE E DOLO

La Società di Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- a) **colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell'abitazione. Verso questi soggetti la Società di Assicurazione rinuncia a valersi dell'azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell'art.1916 C.C.;**
- b) **dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.**

Art. 16 - VALORE A NUOVO

L'Assicurazione si intende prestata a "Valore a nuovo", intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Per il conteggio dell'indennizzo fare riferimento all'art. 20 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art. 17 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione si intende prestata a "primo rischio assoluto" e quindi la Società di Assicurazione rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Art. 18 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società di Assicurazione, ai quali spettano in particolare l'accertamento e la liquidazione dei danni; l'Indennizzo liquidato a termini di Polizza viene pagato nei confronti dell'Assicurato stesso.

Art. 19 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società di Assicurazione secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
 - b) darne avviso al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

L'Assicurato deve inoltre:

- c) fare nei cinque giorni successivi - relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi - dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente;
- d) conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società di Assicurazione - le tracce e i residui del Sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo.

Il Contraente deve trasmettere alla Società di Assicurazione i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento unitamente ad una copia del piano di ammortamento relativo al Mutuo dal quale si evince l'importo relativo al debito residuo al momento del Sinistro; si farà riferimento al piano di ammortamento originario, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio.

Il Contraente deve infine allegare copia della Richiesta di adesione sottoscritta dall'Assicurato. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 C.C. determina le conseguenze previste dall'art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all'Indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società di Assicurazione, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere gli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico della Società di Assicurazione in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società di Assicurazione provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 20 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

- 1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del Sinistro.

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- 2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo.

Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'Indennizzo complessivo. Il pagamento del supplemento di indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. L'Indennizzo non potrà comunque essere superiore al Debito residuo al momento del Sinistro: si farà riferimento al piano di ammortamento originario, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio.

Art. 21 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l'Assicurato, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 100.000,00 (centomila/00). Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo quarantacinque giorni dalla data di denuncia del Sinistro, **sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo**. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione Valore a nuovo non esistesse. Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. **Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.**

Art. 22 - VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società di Assicurazione - o da un perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di

risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. In caso di disaccordo, purché prima che le parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa il Contraente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D. Lgs28/2010 rivolgendosi ad un "Organismo di mediazione imparziale" iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Art. 23 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'Indennizzo e potrà inoltre essere valutata, ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società di Assicurazione, in conseguenza del comportamento doloso dell'Assicurato.

Art. 24 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la Società di Assicurazione provvede al pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'art. 2742 C.C..

Art. 25 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Per ciascun Fabbricato Assicurato il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata per tutta la durata del Mutuo. Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve corrispondere all'importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria oppure, nel caso di Mutuo già erogato, al debito residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione), il tasso annuo lordo dello 0,20 promille (comprensivo dello 0,02 relativo alla garanzia "Atti vandalici e dolosi – Eventi socio-politici") moltiplicato per il numero di anni e frazioni di anno corrispondenti alla durata del Mutuo.

FRANCHIGIE (da applicare a ciascun Fabbricato Assicurato)

GARANZIA	FRANCHIGIA
Atti vandalici o dolosi - Eventi socio-politici	€ 1.000,00
Eventi atmosferici	€ 1.000,00

ART. 26 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato alla Società di Assicurazione, con riferimento alla Polizza Collettiva, dovranno essere fatte per iscritto ad Aviva Italia S.p.A. – Via A. Scarsellini, 14 – 20161 Milano. Eventuali comunicazioni da parte della Società di Assicurazione saranno indirizzate alla sede legale dell'Impresa.

Art. 27 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società di Assicurazione comunica per iscritto alla Contraente e all'Assicurato, in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente da inviare all'Assicurato stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto di Assicurazione stesso.

La Società di Assicurazione fornisce riscontro a ogni richiesta di informazione presentata dall'Assicurato, in merito alla richiesta di ricevere le Condizioni di Assicurazione, all'esistenza o all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

Inoltre, sul sito www.aviva.it, è disponibile un'Area Clienti che offre la possibilità all'Assicurato di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto. Per accedervi basta selezionare l'apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, l'Assicurato riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso. Tramite l'Area Clienti l'Impresa può consultare ad esempio le Condizioni di Assicurazione, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

ALLEGATO

Di seguito è riportato un esempio di calcolo del rateo di premio che verrà rimborsato all'Assicurato in caso di estinzione parziale o totale della Copertura come previsto dall'Art. 14 - DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA PER SINGOLO FABBRICATO:

Decorrenza delle coperture assicurative		01/01/2019
Scadenza delle coperture assicurative		01/01/2029
Finanziamento Richiesto		€ 100.000,00
Capitale Assicurato		€ 100.000,00
Data Estinzione Anticipata		01/07/2021
Durata originaria del Finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)	N	120
Mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla data di anticipata estinzione	K	30
TASSO DI PREMIO LORDO		0,02000%
PREMIO		€ 2.400,00
PREMIO IMPONIBILE		€ 1.866,00
TASSE		€ 534,00
Costi sul premio imponibile in valore assoluto	H	€ 921,24
Provvigioni		€ 746,40
Spese di gestione		€ 174,84
Premio versato al netto dei costi	Ppu	€ 944,76
Debito Residuo (*)	DR	€ 81.893,17
ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE		
Capitale Estinto	Cap_Estinto	20.000
Importo da rimborsare	R	€ 310,45
di cui Premio puro		€ 141,71
di cui spese		€ 168,74
ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE		
Capitale Estinto	Cap_Estinto	81.893
Importo da rimborsare	R	€ 1.271,20
di cui Premio puro		€ 580,27
di cui spese		€ 690,93

(*) il debito residuo è stato calcolato ipotizzando un tasso di ammortamento del 4%

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè il soggetto persona fisica che abbia stipulato un contratto di mutuo.

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società di Assicurazione per conto degli Assicurati e cioè UniCredit S.p.A.

DEBITO RESIDUO

il debito residuo in linea capitale a carico dell'Assicurato così come rilevabile dal relativo piano di ammortamento predeterminato al netto di eventuali rate insolute, in essere alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione.

ESPLOSIONE

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATI

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi:

fissi, infissi, opere di fondazione ed interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;

dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;

recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;

ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelevisive, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico;

il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato a favore dell'Assicurato, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.

I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

FRANCHIGIA

la parte di indennizzo che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

INCENDIO

la combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società di Assicurazione in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO

UniCredit S.p.A., contraente della polizza collettiva

LETTERA DI BENVENUTO

Lettera inviata dalla Contraente all'Assicurato successivamente alla Decorrenza delle Coperture Assicurative.

MUTUO

il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili.



Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

MUTUO DI NUOVA EROGAZIONE

Il Mutuo originariamente erogato dal Contraente all'Assicurato in data posticipata rispetto a quella di sottoscrizione della Richiesta di adesione.

MUTUO GIA' EROGATO

Il Mutuo originariamente erogato dal Contraente all'Assicurato in data antecedente rispetto a quella di sottoscrizione della Richiesta di adesione.

POLIZZA COLLETTIVA

il documento che prova l'Assicurazione.

la Polizza Collettiva stipulata dal Contraente UniCredit S.p.A. con Aviva Italia S.p.A., disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione alla quale aderisce l'Assicurato, sottoscrivendo la Richiesta di Adesione al presente Contratto di Assicurazione.

PREMIO

la somma dovuta alla Società di Assicurazione in relazione all'Assicurazione.

PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)

la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RICHIESTA DI ADESIONE

il documento che prova l'adesione dell'Assicurato alla Polizza per l'assicurazione di ogni singolo Fabbricato.

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il Sinistro.

SABOTAGGIO

qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SCOPPIO/IMPLOSIONE

il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

Aviva Italia S.p.A. con sede in Milano (MI) – Via A. Scarsellini 14 - 20161.

SOLAIO

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

TETTO

l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

TERRORISMO

qualsiasi atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

VALORE A NUOVO

per valore a nuovo si intende il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo del fabbricato, con analoghe caratteristiche costruttive.



Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Aggiornata il **28 febbraio 2018**

CHI E' IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Aviva Italia S.p.A. con sede in Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI), (di seguito, la "**Società**"), agisce in qualità di titolare del trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento di dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l'"**Interessato**") ai sensi della polizza assicurativa (la "**Polizza**") a cui la presente informativa sul trattamento dei dati personali è allegata.

QUALI DATI SONO TRATTATI?

La Società tratta i dati forniti dall'Interessato, ivi inclusi - qualora necessari per la prestazione dei servizi e/o esecuzione degli obblighi di cui alla Polizza - i dati relativi alla salute e i dati giudiziari.

PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I DATI?

La Società tratta i dati personali dell'Interessato per le seguenti finalità:

- ai fini della stipula e esecuzione della Polizza, ivi inclusi eventuali rinnovi, (comprese la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato e l'esecuzione - anche tramite *call center* - di verifiche circa la conformità alla normativa applicabile dell'attività degli incaricati di cui si avvale la Società), e
- per la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (compreso, ad esempio, l'invio di comunicazioni funzionali all'iscrizione all'area clienti). La Società potrà eventualmente trattare dati giudiziari a Lei riferiti nell'ambito di: liquidazione sinistri, contenziosi, provvedimenti di Autorità pubbliche o giudiziarie, adempimenti normativi e regolamentari.

SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?

Il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute - è **obbligatorio** per le FINALITÀ ASSICURATIVE di cui al precedente paragrafo 3, ovvero per poter stipulare ed eseguire la Polizza, nonché per gestire e liquidare eventuali sinistri denunciati. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità, o l'eventuale revoca, determinerà quindi l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione alla Polizza.

COME VENGONO TRATTATI I DATI?

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l'ausilio di strumenti informatici o automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La valutazione del rischio (di cui al precedente paragrafo 3) si basa anche su un processo decisionale automatizzato che, tramite l'analisi delle caratteristiche dell'Interessato, permette di inquadrare lo stesso all'interno di uno specifico livello di rischio. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula e dell'esecuzione della Polizza.

Con riferimento all'adozione del processo decisionale automatizzato sopra indicato relativo ai dati sulla salute, lo stesso può avvenire unicamente con il previo consenso dell'Interessato. Tuttavia, in mancanza di detto consenso, la Società non potrà accettare la domanda di Polizza.

Resta inteso che l'Interessato ha in ogni momento il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato sopra descritto.

A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?

I dati personali dell'Interessato potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; banche dati, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile e a fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell'Interessato, che potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

I DATI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I dati personali forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali dell'Interessato in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.

L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta alla Società all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO?

Fermo restando la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri dati personali, lo stesso potrà, in ogni momento e gratuitamente:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
- b) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;
- c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta ai diritti sopra elencati, l'Interessato potrà beneficiare con effetto dal 26 maggio 2018 dei diritti di cui al paragrafo 10 della presente informativa.

Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via email al seguente indirizzo: privacy_aviva@aviva.com, o tramite posta all'indirizzo Gruppo Aviva - Servizio Privacy, Via Scarsellini 14, 20161, Milano.

CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?

La Società ha nominato responsabile del trattamento, tra gli altri, Aviva Italia Servizi Scarl, Via Scarsellini 14, 20161 Milano (MI). L'elenco completo dei responsabili è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.



Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

COSA CAMBIA CON L'INIZIO DELL'EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Le seguenti previsioni decorreranno dal 26 maggio 2018, data di efficacia del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "Regolamento Privacy").

Responsabile della protezione dei dati personali

Il responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo email: dpo.italia@aviva.com, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

Termine di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa vengono conservati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.

Ulteriori diritti dell'Interessato

L'Interessato potrà altresì, in qualsiasi momento,

a) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei suoi dati personali nel caso in cui:

- i) l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- iv) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;

b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali;

c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e

d) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano.

Diritto di reclamo

L'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. In ogni caso, l'Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata sul sito internet www.aviva.it, nella pagina dedicata ai *Prodotti*, nonché consultare ogni notizia utile in materia nella sezione *Privacy* dello stesso sito.

RICHIESTA DI ADESIONE
Polizza Collettiva Incendio a capitale decrescente n° 60861641
a garanzia del Mutuo a Privati
ad Adesione Facoltativa
UniCredit S.p.A.
Data ultimo aggiornamento 01/01/2019

Dati Mutuo			
Domanda di Mutuo n° _____			
Ubicazione Fabbricato assicurato			
Via e numero civico _____	Comune _____	Provincia _____	CAP _____
Dati Assicurato			
Cognome _____	Nome _____	Codice Fiscale _____	
Dati copertura assicurativa			
Durata del Mutuo in mesi _____			
Somma assicurata iniziale (pari all'importo erogato del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, al Debito Residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione) _____ €			
Premio			
Premio unico anticipato finito	€ _____	(comprensivo di imposte nella misura del 22,25%)	
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)	€ _____		
Provvigioni percepite dall'intermediario 40% del Premio imponibile pari a Euro	€ _____		

PRENDO ATTO

- che **UniCredit S.p.A. ("Banca")** ha stipulato con Aviva Italia S.p.A. per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un Mutuo da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione n°60861641 ("**Polizza**"), avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario quando previsto, il rischio derivante dai danni dell'Incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili cauzionali.
- **che si può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di decorrenza.** L'eventuale Premio pagato viene rimborsato all'Assicurato, per il tramite della Contraente, come previsto dall'Art. 5 "MODALITA' DI RECESSO" delle Condizioni di Assicurazione. Qualora il premio fosse finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell'Assicurato;
- **che si può recedere dalla Polizza a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di decorrenza** con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. La Società di Assicurazione restituisce all'Assicurato, per il tramite della Contraente, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione pagato e non goduto, come previsto dall'ART. 5 "MODALITA' DI RECESSO" delle Condizioni di Assicurazione. Qualora il premio fosse finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell'Assicurato;
- che il premio relativo alla presente copertura assicurativa, se espressamente richiesto dall'Assicurato, è finanziato dalla Banca con conseguente incremento dell'importo erogato e della corrispondente rata.

DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alla Polizza.

DICHIARO di essere a conoscenza che l'adesione alla presente Polizza è facoltativa.

AUTORIZZO la Banca a trasmettere ad Aviva Italia S.p.A. le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo, necessarie per l'esecuzione della Polizza.

DÒ MANDATO irrevocabile alla **Banca** di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di Aviva Italia S.p.A. Il pagamento di tale Premio da parte mia alla **Banca** avverrà mediante addebito sul mio conto corrente.

DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alla presente **Polizza**, copia integrale del Set Informativo - ai sensi del Regolamento IVASS 41/2018 e successive modifiche e/o integrazioni - composto dal Documento Informativo precontrattuale (DIP) per i prodotti assicurativi Danni, dal DIP aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, dall'informativa privacy e dal fac-simile del presente Modulo di Adesione.

DICHIARO di:

- a) aver letto, approvato ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo ricevuto;
- b) aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, del giorno di sottoscrizione della Richiesta di Adesione, a condizione che sia stata sottoscritta la presente Richiesta di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio.

Data _____

Firma dell'Assicurato _____



Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

**Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli:
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Art.5 Modalità di recesso – – Art.10 Esclusioni – Art. 19 Obblighi in caso di sinistro**

Data _____

Firma dell'Assicurato _____

Dopo la sottoscrizione della Copertura Assicurativa, l'Assicurato può richiedere alla Società di Assicurazione le credenziali per l'accesso alla Sua area riservata (home insurance).

AVVERTENZE:

le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per l'adesione possono compromettere il diritto alla prestazione.

Consenso al trattamento dei dati

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione, di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 8 dell'informativa e, pertanto, acconsento a tale trattamento.

Data _____

Firma dell'Assicurato _____

FACSIMILE

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005